

fatto sospeso l'operatività della semplificazione per i beni ultrasettantenni fino all'adozione del decreto volto ad adeguare dal punto di vista tecnico-giuridico il Sistema Uffici Esportazione, «che dovrà consentire il controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non assoggettabilità all'attestato di libera circolazione nonché all'istituzione dell'anagrafe della circolazione internazionale».

## SEZIONE II

### Esportazione dal territorio dell'Unione europea

**73. Denominazioni.** — 1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali <sup>(1)</sup>;

b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 <sup>(2)</sup>;

c) per “Stato richiedente”, lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

#### *Evoluzione normativa*

<sup>(1)</sup> Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera ccc) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.

<sup>(2)</sup> Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.

La norma in commento è sostanzialmente volta ad inquadrare nel sistema delle fonti europee l'istituto della **circolazione dei beni culturali nel territorio dell'Unione Europea**.

Storicamente, l'attenzione della comunità internazionale verso i beni culturali si è da prima rivolta alla protezione degli stessi nell'ambito dei conflitti armati, nel tentativo di stabilire alcune regole per la regolamentazione delle attività belliche. Già le Convenzioni de L'Aja del 1899 e 1907 sulle leggi e consuetudini di guerra includono disposizioni finalizzate alla tutela delle costruzioni dedicate alla religione, all'arte, alla scienza o a scopi caritatevoli, nonché di monumenti storici e ospedali. Si tratta, tuttavia, di norme dalla portata limitata, in quanto l'obbligo di assicurare la tutela di tali beni cessa ogniqualevolta non sia reputato possibile dalle autorità dello Stato direttamente interessato e, quando, tali beni siano utilizzati per scopi militari. Assai più avanzata è la protezione offerta dalla Convenzione de L'Aja del 1954 - ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 - concernente, specificamente, la tutela del patrimonio culturale nel corso dei conflitti armati, attraverso la configurazione di un sistema di preservazione e

conservazione fisica in senso stretto. In particolare, essa prevede due forme di protezione per i beni culturali: l'una ordinaria e l'altra speciale. Vengono, inoltre, stabilite le modalità del trasporto dei beni culturali nei territori interessati dalle attività belliche ed è anche fissato un segno distintivo della Convenzione che può essere impiegato per la segnalazione dei beni sottoposti a protezione speciale.

Sempre nel 1954, contestualmente alla Convenzione, viene anche adottato un Protocollo alla medesima (Primo Protocollo), con cui le parti contraenti si impegnano ad impedire l'esportazione dei beni culturali dai territori da esse occupati durante i conflitti armati.

Il panorama giuridico relativo alla protezione internazionale dei beni culturali in tempo di guerra è, recentemente, completato dal Secondo Protocollo alla Convenzione de L'Aja del 1954, adottato nel 1999, interamente applicabile anche ai conflitti armati di carattere non internazionale. La novità più significativa introdotta dal Protocollo è sicuramente la "protezione rafforzata", che va ad aggiungersi al regime della protezione speciale prevista dalla Convenzione del 1954.

Nel contesto della protezione internazionale dei beni culturali in tempo di pace, la Convenzione dell'UNESCO del 1970 (ratificata dall'Italia con la legge 30 ottobre 1975, n. 873), costituisce la prima affermazione pattizia di obblighi internazionali in tema di esportazione, importazione e trasferimento illecito dei beni culturali elaborata al di fuori del quadro bellico. Nel 1972, l'UNESCO si riunisce a Parigi per adottare la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, con lo scopo di realizzare un sistema di protezione internazionale dei beni immobili di interesse culturale e naturale che presenti un "eccezionale valore universale".

**In tal modo, si consegue l'unificazione delle norme a livello mondiale ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale, ispirandosi all'idea della tutela integrata, attraverso l'interazione tra bene culturale ed ambiente circostante.**

Come sottolineato nel Preambolo, *"il deterioramento o la sparizione di qualsiasi elemento del patrimonio culturale o naturale costituisce un impoverimento del patrimonio di tutte le nazioni del mondo"*, da cui consegue che tale patrimonio *"necessita di essere preservato come parte del patrimonio mondiale dell'umanità complessivamente inteso"*. La Convenzione in esame - ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184 - ha, quindi, ad oggetto la salvaguardia dei beni culturali e naturali di valore universale eccezionale, i quali sono soggetti ad una duplice tutela, nazionale ed internazionale.

Quest'ultima, la quale costituisce l'aspetto più rilevante dello strumento in questione, è principalmente attuata tramite l'iscrizione in un'apposita lista, la "Lista del Patrimonio Mondiale", di opere, monumenti e luoghi naturali di

eccezionale valore per l'umanità.

Infine, nel 1985 viene ratificata a Granada la Convenzione per la tutela del Patrimonio architettonico europeo, inteso quale atto giuridico vincolante per i governi che l'avessero sottoscritto.

La Convenzione fissa la definizione di "patrimonio architettonico" comprendendo tra i beni immobili i monumenti, i sistemi architettonici e i siti e sancisce, all'art. 2, l'obbligo per gli Stati firmatari di redigere un inventario dello stesso patrimonio e di introdurre nella propria legislazione disposizioni, le quali prevedono che ogni progetto di demolizione o alterazione dei monumenti protetti, o di modifiche dei dintorni sia sottoposto all'approvazione di un'autorità competente.

La Convenzione di Granada, ratificata dall'Italia con la legge 15 febbraio 1989 n. 93, viene approvata con l'ottica della strategia della conservazione dei beni culturali integrati nel processo di pianificazione dello sviluppo e, quindi, nella strategia generale dell'assetto del territorio.

**Disciplina comunitaria e statale in materia dei beni culturali.** Sulla scia degli atti internazionali in materia di circolazione dei beni culturali, si collocano la disciplina europea e nazionale.

Le politiche culturali della Comunità trovano la base giuridica nel titolo XII del trattato sull'Unione Europea introdotto da Maastricht: infatti, solo dagli anni Novanta la cultura assume il ruolo di pietra angolare nella costruzione dell'integrazione comunitaria.

Occorre premettere che l'assenza di una disposizione del Trattato che facesse riferimento diretto alla cultura non ha bloccato lo sviluppo di iniziative, anche solo indirettamente, coinvolgenti i profili comunitari: i principi e gli obiettivi proposti dal Trattato in materia di libera circolazione delle merci, concorrenza, dazi doganali, costituiscono, per lungo tempo, fondamento per tali interventi. In particolare, il potere riconosciuto agli Stati membri di mantenere restrizioni e divieti alla circolazione comunitaria in presenza di rilevanti motivi di interesse nazionale fra i quali la protezione del "...*patrimonio artistico, storico o archeologico*", concilia le esigenze del Mercato Interno con quelle di tutela del patrimonio, senza prevedere una disciplina *ad hoc* per la circolazione delle opere d'arte.

Tuttavia, è il concetto di cultura espresso da Maastricht che definisce l'obiettivo della Comunità, la quale incoraggia concretamente la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, appoggia e integra l'azione per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, nel rispetto delle diversità nazionali e regionali.

In questo contesto, l'Atto unico europeo del 17-28 febbraio del 1986, che avvia l'instaurazione del mercato interno con l'abolizione dei controlli doganali e delle barriere fisiche alle frontiere tra gli Stati membri, sollecita